

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2211 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, applicabili nel territorio dell'Unione.
- (2) Il diritto dell'Unione, compreso il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è applicabile al e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1.
- (3) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i tuberi della specie *Solanum* L. e i relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 dell'allegato VI di tale regolamento (le «piante specificate»), possono essere introdotti nell'Unione dai paesi terzi elencati alla voce 17, quarta colonna, di tale allegato.
- (4) In vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di essere riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) La direttiva 93/85/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce i provvedimenti da adottare negli Stati membri per combattere, tra gli altri, il marciume anulare della patata provocato dall'agente patogeno *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann et Kottho) Nouiou et al.
- (6) Conformemente all'articolo 2 della direttiva 93/85/CEE, il Regno Unito ha effettuato indagini annuali i cui risultati dimostrano che negli ultimi tre anni il suo territorio è stato indenne dall'organismo nocivo specificato. I risultati di tali indagini sono stati notificati nel 2020 alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (7) Non è stata inoltre registrata alcuna intercettazione dell'organismo nocivo specificato durante lo spostamento delle piante specificate all'interno del Regno Unito o da tale paese verso l'Unione.
- (8) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 93/85/CEE non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (9) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato VI, voce 17, quarta colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

- (10) Per garantire che il Regno Unito resti indenne dall'organismo nocivo specificato, esso dovrebbe presentare alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouiou *et al.* non è stato presente sul suo territorio nel corso dell'anno precedente.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (12) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi:

a) Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia,

oppure

b) i paesi che rispettano quanto segue:

i) si tratta di uno dei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia e Ucraina; e

ii) soddisfano una delle condizioni seguenti:

— sono riconosciuti indenni da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouioui *et al.*, conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure

— la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouioui *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031;

oppure

c) il Regno Unito (*), purché sia soddisfatta la condizione seguente: il Regno Unito trasmette alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouioui *et al.* non è stato presente sul suo territorio nel corso dell'anno precedente.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»